

**Convenzione per la gestione in forma associata attraverso la Comunità**

**Montana delle funzioni catastali**

./

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno del mese e del luogo specificati in calce da ciascun sottoscrittore i sigg. di seguito indicati, i quali tutti intervengono nella qualità di rappresentanti legali dei rispettivi enti:

- 1) \_\_\_\_\_ Presidente p.t. Comunità Montana "Vallo di Diano"
- 2) .
- 3) .

**Premesso**

che con i seguenti **atti consiliari**:

- per il Comune di .....

- .....

tutti i Comuni sopra elencati hanno deliberato di assumere la **gestione diretta e completa (opzione c)** delle funzioni catastali delegandone l'esercizio in forma associata alla Comunità Montana "Vallo di Diano" e approvato il relativo schema di convenzione;

che la Comunità Montana "Vallo di Diano", acquisite le deliberazioni

consiliari, ha deliberato - con atto consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -, di

assumere l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali delegate e a sua volta ha approvato il medesimo schema di convenzione;

**richiamati**

- l'articolo 66 del D.Lgs. n.112 del del 31.03.1998;

- l'articolo 1,1 comma 195 della L. 27.12.2006 n.296:

- il D.P.C.M. del 14.06.2007 pubblicato nella G.U. n.154 del 5.7.2007;

- i Protocolli d'Intesa sottoscritti dall'ANCI e dall'Agenzia del Territorio in data 4.06.2007 e in data 17.07.2007;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in particolare i Capi IV e V del Titolo II;

- lo Statuto della Comunità Montana "Vallo di Diano"

- le disposizioni di cui all'art.14 commi da 25 a 31 della L.n.122/2010

,come successivamente modificato e integrato dall'art.16 della

L.n.148/2011, in merito alla gestione associata delle funzioni

fondamentali ;

- le modifiche introdotte dall'art.19 del DL.6 luglio 2012 n.95-

convertito .dalla L.n.135/20123 che all'art.14 del D.L.n.78/2010

(L.n.122/2010)che ha ricompreso tra le funzioni fondamentali dei

Comuni ridisegnate ex novo dalla L.n.135/2012, quella individuata

alla lett.c del Catasto ,ad eccezione delle funzioni fondamentali

mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- che per effetto di quanto sopra :I comuni con popolazione fino a 5000

abitanti ovvero fino a 3000 abitanti se appartengono o appartenuti a

comunità montane ...esercitano obbligatoriamente in forma associata,

mediante unione di comuni o convenzione ,le funzioni fondamentali

dei Comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lett.l;

**Tutto ciò premesso e richiamato,**

**convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1: Oggetto**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio in forma associata

da parte dei Comuni di ..... , attraverso la Comunità Montana

"Vallo di Diano", delle funzioni catastali di cui al successivo art.3,

così come previsto dal D.P.C.M. 14.06.2007 e dall'articolo 30, del

D.Lgs.267/2000.

2. I Comuni di ..... , con la sottoscrizione del presente atto,

esercitano in forma associata delegando la Comunità Montana "Vallo

di Diano", che accetta, l'esercizio di tutte le funzioni e delle attività di

cui al successivo articolo 3, nonché la gestione dei corrispondenti

procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente

Agenzia del Territorio di Salerno inclusa la stipula con la stessa

Agenzia del Territorio della convenzione menzionata all'art. 2 del

D.P.C.M. 14.06.2007.

#### **Art. 2: Finalità**

1. La gestione attraverso la Comunità Montana "Vallo di Diano" delle

funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione risponde

all'intento di garantire un servizio economico efficace ed efficiente a

beneficio delle rispettive comunità locali, in maniera adeguata sotto il

profilo della qualità e delle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della

finanza pubblica

2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni

catastali attraverso la Comunità Montana "Vallo di Diano" devono

essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza

efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione

amministrativa secondo criteri di professionalità e responsabilità.

#### **Art. 3: Funzioni**

1. La gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lettera c (opzione di terzo livello), del D.P.C.M. 14.06.2007, con decorrenza dal ..... come di seguito elencate:

a) funzioni di cui alla lettera a (opzione di primo livello)

dell'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 14.06.2007:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di misura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatica;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) l. verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;

2. verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;

3. verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazioni colturali del Catasto terreni;

4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte ovvero

sulla base di adempimenti d'ufficio.

#### **Art. 4: Conferenza dei Sindaci**

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, organo composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati e presieduta e convocata dal Presidente della Comunità Montana "Vallo di Diano", che ne fa parte di diritto.
2. Essa svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato .
3. I Sindaci e il Presidente della Comunità Montana possono partecipare alla Conferenza anche attraverso un proprio delegato, nella persona di un amministratore comunale (Consigliere o Assessore) oppure di un funzionario del Comune.
4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. La Conferenza dei Sindaci:
  - delibera il programma annuale delle attività da svolgere – di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento quantificando nel contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
  - vigila sull'andamento della gestione associata monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

6. Ai lavori della Conferenza dei Sindaci partecipano, il Responsabile del dell'UFFICIO UNICO ASSOCIATO del Catasto intercomunale individuato su proposta della Conferenza dei Sindaci .

#### **Art. 5: Dotazione organica**

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati , in conformità delle indicazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci che in rappresentanza degli Enti aderenti si impegnano ad individuare propri dipendenti/referenti da utilizzare nell'ambito dell'Ufficio Unico Associato Gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro, gli incarichi, le consulenze, i contratti, le procedure di selezione o di reclutamento saranno determinati e conferiti dalla Comunità Montana "Vallo di Diano", esclusivamente in caso di accertata necessità e previo il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci .

2. Gli Enti associati concordano nel ritenere che laddove possibile dovrà essere privilegiato e incentivato - anche mediante appositi percorsi formativi e qualificativi - l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo all'attivazione della forma del comando. La dotazione organica di cui al comma I potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 6: Beni. Dotazione tecnica ed informatica. Gestione del Servizio**

1. Il "*patrimonio del servizio associato*" è costituito:

- a) dai beni (dotazione tecnica e informatica e beni" di altro genere di cui all'elenco all'allegato A)

conferiti inizialmente dalla Comunità;

b) dai beni che i Comuni associati o la stessa

Comunità potranno conferire all'ufficio

associato per la gestione dei servizi oggetto

della presente convenzione;

c) dai beni mobili e immobili acquistati e/o

realizzati successivamente.

2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, lettere a e b, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente conferente. Quanto ai restanti beni deciderà la Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 7: Criteri di ripartizione della spesa**

1. Per il funzionamento dell'ufficio di gestione associata gli Enti stipulanti la presente convenzione si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione le somme di rispettiva competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa deliberate dalla Conferenza dei Sindaci di cui al precedente Art. 4.

#### **Art. 8: Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari**

1. La Comunità Montana "Vallo di Diano" compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che sarà inviato ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo affinché gli stessi possano procedere al versamento a conguaglio degli importi di rispettiva competenza.

Ciascun Comune provvederà al versamento in favore della

Comunità Montana "Vallo di Diano" delle somme di competenza occorrenti per la gestione associata delle funzioni catastali , nei termini e nelle modalità individuate dalla Conferenza dei Sindaci.

2. La Comunità Montana "Vallo di Diano" si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.

3. I contributi ottenuti a tale titolo, ivi inclusi quelli di cui al I comma 2 del precedente articolo 7, dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

#### **Art. 9: Spesa effettiva**

a) La spesa effettiva rappresentata da tutti gli oneri e da tutte le spese direttamente imputabili e riconducibili alla gestione del Servizio associato avverrà nel rispetto delle Previsioni della Conferenza dei Sindaci

#### **Art. 10: Durata**

1. la presente convenzione avrà durata triennale e decorreranno dal [ / / ].

2. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

#### **Art. 11: Recesso**

1. E' possibile recedere dalla presente convenzione con adozione di specifico atto consiliare qualora vengano meno i motivi che hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.

2. L'atto sopra specificato dovrà essere adottato e formalmente



comunicato alla Comunità Montana "Vallo di Diano" ed agli altri Enti convenzionati entro il \_\_\_\_\_ e produrrà i propri effetti a decorrere dall'anno successivo.

3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

4. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

#### **Art. 12: Scioglimento della convenzione**

1. La presente convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.

4. In caso di mancato accordo la Conferenza dei Sindaci procederà a maggioranza.

#### **Art. 13: Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 14: Esenzione per bollo e registrazione**

Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto si

osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 Allegato m.

art.16 e al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto in:

Padula .....